



Demografici  
Prot. Uscita del 18/02/2010  
Numero: **0002179**  
Classifica: area 3



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

F/397

Roma,

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura AOSTA  
Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio Legislativo ROMA
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze ROMA
- ALL'ISPettorato Generale di Amministrazione  
Via Cavour, 6 ROMA



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DOCUMENTAZIONE E STATISTICA SEDE
  
- ALL'UFFICIO I  
Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali SEDE
  
- ALL'ANCI  
Via dei Prefetti, 46 ROMA
  
- ALL'ANUSCA  
Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
  
- ALLA DeA – Demografici Associati  
c/o Amministrazione Comunale  
V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. *4/10*

OGGETTO: Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita.

1. Con circolare prot. F/397 – 5226 del 13.5.2008, in tema di applicabilità dell'art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000 *Ordinamento dello stato civile*, questa Direzione Centrale, anche sulla base di numerose pronunce giurisdizionali in materia, ha modificato il proprio precedente orientamento interpretativo ed ha dato indicazione che nel caso di trascrizione dell'atto di nascita di soggetti nati all'estero in possesso di doppia cittadinanza (italiana e del paese di nascita), l'ufficiale di stato civile procedente non deve correggere il cognome attribuito alla nascita nell'altro paese di cittadinanza per uniformarlo alle regole



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

vigenti in Italia, a meno che non vi sia una istanza in tal senso da parte dell'interessato (o dei genitori nel caso di minori).

2. E' stato successivamente chiarito che tale nuovo indirizzo interpretativo è da ritenersi applicabile anche a correzioni effettuate in precedenza sulla base di diverse disposizioni ministeriali ormai superate: in tali casi, l'ufficiale di stato civile potrà procedere, su istanza di parte, a ripristinare il cognome originario attraverso una ulteriore correzione (cfr. *Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile*, ora disponibile sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale [www.servizidemografici.interno.it](http://www.servizidemografici.interno.it), § 8.5, pag. 84).

3. A quest'ultimo proposito, si è dovuto però constatare che, probabilmente anche a causa della non perfetta conoscenza di tali nuove disposizioni da parte dei cittadini interessati, continuano ad essere presentate ad alcune Prefetture, e da queste trasmesse a questo Ministero, numerose istanze di cambiamento del cognome che mirano solo al ripristino del medesimo nella forma originariamente attribuita al momento della nascita all'estero. Tale procedura, giusta quanto sopra indicato, non solo non è più necessaria ma non appare neanche praticabile, non essendovi alcun ambito di discrezionalità in relazione al ripristino del cognome originario. L'utilizzo di tale procedura in casi che possono essere definiti con semplice correzione effettuata direttamente dall'ufficiale dello stato civile, procura gravose incombenze e ritardi, sia per i cittadini interessati sia per gli uffici dell'Amministrazione coinvolti nelle varie fasi del procedimento.

Pertanto, si ritiene opportuno segnalare alle Prefetture interessate di verificare, al momento della ricezione delle istanze di cambiamento del cognome, se la domanda sia motivata dal ripristino del cognome originario autoritativamente corretto dall'ufficiale dello stato civile sulla base delle previgenti disposizioni, e in tali casi sarà necessario e doveroso informare l'interessato della corretta e più celere procedura che prevede invece, senza ulteriori oneri di spesa, l'effettuazione della correzione direttamente a cura



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

dell'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova trascritto l'atto, il quale, per suo conto, senza ritardo, provvederà ad eseguire la correzione.

Resta fermo che questo Ministero curerà comunque (sussistendone i presupposti) la progressiva definizione delle istanze di cambiamento di cognome ad oggi già trasmesse.

4. Si coglie altresì l'occasione per chiarire che le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente i soggetti, nati all'estero, in possesso *ab origine* della doppia cittadinanza del paese straniero di nascita e italiana, o che abbiano avuto quest'ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia.

Si precisa inoltre che nei casi di acquisto di cittadinanza italiana ex art. 7 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 *Nuove norme sulla cittadinanza*, l'ufficiale dello stato civile non può che attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o ministeriale adottato. In tali casi, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento del cognome ex art. 84 D.P.R. 396/2000.

Si pregano le SS. LL. di comunicare sollecitamente il contenuto delle direttive sopra riportate ai Sindaci dei comuni delle rispettive province, vigilando con la consueta assiduità sull'esatto adempimento di queste anche da parte dei competenti uffici di Prefettura.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Giovanna Menghini)